

ARBI-MEDIA

"Azienda di servizi legali per la gestione delle controversie civili e commerciali s.r.l."

Sede legale Milano, Via Monte Napoleone 8

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alle controversie civili e commerciali nazionali gestite da Arbi-Media, azienda di servizi legali per la gestione delle controversie civili e commerciali s.r.l., tramite i mediatori civili iscritti nel relativo Albo tenuto e vigilato dal Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è finalizzato alla ricerca di un accordo di conciliazione anche al fine di evitare una lunga e dispendiosa causa in tribunale dai risultati imprevedibili a priori (D. Lgs n. 28/2010 e D.M. 180/2020 e successive modifiche).
2. Il procedimento di mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche indicate al successivo art. 10 (ex art. 3, quarto comma, D. Lgs n. 28/2010)
3. Le controversie internazionali sono regolate da un regolamento ad hoc.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. Istanza di mediazione:
 - a. Chi intende avviare un procedimento di mediazione è tenuto a depositare la relativa istanza a mezzo pec all'indirizzo: arbi-media@pec.it o depositarla a mani presso una delle sedi Arbi-Media.
 - b. L'individuazione della sede territorialmente competente dell'Organismo presso il quale si svolgerà il procedimento è a carico delle parti.
 - c. Per il deposito dell'istanza può utilizzarsi il relativo modulo predisposto dall'organismo o altro documento equipollente che deve contenere l'esplicito riferimento alla presa visione e all'accettazione del regolamento dell'organismo e al pagamento delle spese di mediazione
2. Contenuto dell'istanza:
 - a. generalità, residenza della persona fisica, nome e indirizzo della persona giuridica e del legale rappresentante.
 - b. esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa e allegazione di ogni documento a supporto delle proprie ragioni.
 - c. generalità e indirizzo delle controparti persone fisiche o giuridiche (convocati, chiamati o convenuti).
 - d. indicazione del valore della controversia ai sensi del D. M 180/2010 e del Codice di procedura civile o l'indicazione del valore indeterminato o indeterminabile.
 - e. attestazione del versamento, in via anticipata, delle spese di avvio del procedimento pari ad € 40 oltre a IVA (o 80 € oltre a IVA per i procedimenti di valore superiore a 250.000,00 €), oltre alle spese vive.
3. Convocazione del convenuto:
 - a) Se richiesto dalla parte istante Arbi-Media comunica alle controparti l'avviso di convocazione al primo incontro unitamente all'istanza di mediazione e i suoi allegati. La comunicazione è fatta con ogni mezzo idoneo e mezzo che ne accerti la ricezione ex lege. In tale caso l'istante è tenuto ad anticipare le spese vive.
 - b) L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva per effettuare la convocazione al procedimento alla controparte con ogni mezzo idoneo, anche in relazione al decorso dei termini di prescrizione e decadenza il cui onere è a carico della parte istante.
4. Adesione al procedimento di mediazione:
 - a) Per il deposito della domanda di adesione può utilizzarsi il relativo modulo predisposto dall'organismo o altro documento equipollente che deve contenere l'esplicito riferimento alla presa visione e all'accettazione del regolamento dell'organismo.
 - b) La parte convocata (o convenuta), è tenuta a depositare la relativa domanda entro e non oltre sette giorni antecedenti alla data fissata per il primo incontro, salvo i casi di legittimo impedimento provato e documentato. In questo ultimo caso la domanda di adesione può essere depositata a mani alla prima udienza possibilmente previa

informativa alla segreteria dell'organismo o direttamente al mediatore.

- c) La domanda di adesione è depositata a mezzo pec all'indirizzo: arbi-media@pec.it o inviata o depositata con ogni mezzo alla sede del luogo presso il quale il procedimento di mediazione si svolge.
- d) Se la parte convocata (o convenuta) eccepisce la competenza territoriale deve, a sua volta, indicare nella domanda la sede dell'organismo da lui ritenuto competente territorialmente. Ogni contestazione o eccezione sulla competenza territoriale saranno risolte a norma del Codice di procedura civile.
5. Contenuto della domanda di adesione:
 - a. generalità, residenza della persona fisica o denominazione, indirizzo della persona giuridica e del legale rappresentante.
 - b. esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa e l'allegazione di ogni documento a supporto delle proprie ragioni.
 - c. generalità residenza delle persone fisiche o denominazione, indirizzo delle persone giuridiche che si intende chiamare in litisconsorzio.
 - d. indicare un controvalore del procedimento nei casi in cui si contesta quello indicato da parte dell'istante.
 - e. attestazione del versamento, in via anticipata, delle spese di avvio del procedimento pari ad € 40 oltre a IVA (o 80 € oltre a IVA per i procedimenti di valore superiore a 250.000,00 €), oltre alle spese vive.
 - f. Per cause di forza maggiore o per impossibilità a partecipare il convocato può richiedere contestualmente al deposito della domanda di adesione un rinvio del primo incontro di programmazione allegando idonea documentazione probatoria.

ART. 3 CONFLITTO DI COMPETENZA TRA PIÙ ORGANISMI

1. Quando più domande relative alla medesima controversia siano depositate su organismi differenti il procedimento si svolge nell'organismo territorialmente competente presso il quale è stata depositata la prima istanza. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo della data e dell'ora del deposito.

ART. 4 DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

- 1) Durata e luogo di svolgimento del procedimento.
 - a. Il procedimento si svolge entro e non oltre il termine di tre mesi decorrente dal deposito dell'istanza, salvo cause di forza maggiore, per giustificato motivo o per volontà delle parti.
 - b. Quando il procedimento è avviato su ordine del giudice la durata è desumibile dalla relativa ordinanza allegata all'istanza o alla domanda di adesione al procedimento.
 - c. Il procedimento si svolge presso le sedi accreditate dell'organismo Arbi-Media, presso le strutture territoriali di altri organismi con i quali Arbi-Media ha stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 7 del D.I. 180/2010 o in ogni altro luogo con il consenso di tutte le parti, del mediatore civile e del Responsabile dell'Organismo.
 - d. In caso di sospensione o cancellazione di ARBI-MEDIA dall'Albo degli organismi di mediazione i procedimenti pendenti proseguono presso altro organismo prescelto dalla parte istante.
- 2) Rinvii e sospensione dei procedimenti:
 - a. Salvo i casi che richiedono un termine più lungo, tra un incontro e l'altro può intercorrere un lasso di tempo non superiore a 15 giorni.
 - b. La parte che richiede un termine di rinvio più lungo deve allegare idonea documentazione, che dovrà essere valutata, ai fini della concessione, dal mediatore civile sentito il parere favorevole delle controparti.

- c. La sospensione del procedimento di mediazione è consentita nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- 3) Avvio del procedimento:
- a. Salvo cause di forza maggiore, per giustificato motivo o per accordo delle parti e con il consenso del mediatore civile, il primo incontro c.d. di programmazione si svolge entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di prosecuzione del procedimento finalizzato alla ricerca di un accordo di conciliazione, reciprocamente soddisfacente per ciascuna delle parti.
- b. Se una o tutte le parti decidono di non voler proseguire il procedimento lo stesso si conclude negativamente per mancato avvio.
- c. Quando una parte intende proseguire comunque nel procedimento nonostante il mancato consenso dell'altra parte la stessa è tenuta al pagamento delle spese di mediazione e di ogni altro onere.
- d. Se le parti e i loro avvocati esprimono consenso alla prosecuzione del procedimento (art. 8, primo comma quarta parte, D. Lgs. 28/2010), si sottoscrive l'atto di avvio e il mediatore civile prosegue con lo svolgimento.
- e. Al termine di ciascun incontro il mediatore civile redige il processo verbale di rinvio sottoscritto da tutti.
- f. Al termine del procedimento il mediatore civile redige processo verbale di mancato accordo o di conciliazione sottoscritto da tutti.
- 4) Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza legale
- a. Nei procedimenti di cui all'art. 5, primo comma bis e secondo comma, del D. Lgs n. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti partecipano con l'assistenza dell'avvocato. In tutti gli altri casi le parti possono partecipare senza l'assistenza dell'avvocato.
- b. Le parti possono farsi rappresentare da un terzo o dall'avvocato di fiducia purché munito di procura ad hoc notarile, in mancanza di idonea procura il procedimento può essere sospeso.
- Accesso agli atti del procedimento
- c. Ciascuna parte ha diritto di accesso, su domanda, ai documenti depositati dall'altra parte salvo che gli stessi siano di natura riservata.
- d. Gli atti del procedimento vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.
- Art. 5. IL MEDIATORE CIVILE.**
1. Il mediatore civile è iscritto nel relativo Albo tenuto e vigilato dal Ministero della Giustizia. L'Albo è liberamente consultabile.
2. Il mediatore civile è la persona fisica, comunque denominata, che gestisce anche collegialmente il procedimento di mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti del procedimento.
Designazione del mediatore civile.
3. La designazione del mediatore può essere fatta su proposta di una parte ed accettata dall'altra anche con fatti concludenti o su proposta congiunta di tutte le parti. L'elenco dei mediatori civili è liberamente consultabile sul sito www.arbimedia.it. In mancanza di designazione la nomina del mediatore civile è disposta dal responsabile dell'organismo, tenendo conto della natura e della complessità della controversia, della competenza ed esperienza professionale e del numero dei procedimenti conciliati. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti di normale gestione potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree eventualmente di competenza.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
5. Ruolo del mediatore in altri procedimenti:
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della mediazione o viceversa.
6. Indipendenza, imparzialità, riservatezza e sostituzione del mediatore. Deontologia.

- a. Il mediatore civile prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d'indipendenza, d'imparzialità e di riservatezza nella gestione del procedimento di mediazione, con esplicito riferimento al D. Lgs 28/2010, al D.I. 180/2010, al Codice Europeo di condotta per i mediatori e al Regolamento di mediazione Arbi-Media.
- b. Nel corso del procedimento, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo provvederà alla sua sostituzione, previa informativa alle parti.
- c. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli iscritti nell'elenco.
- d. In casi eccezionali, prima dell'inizio del primo incontro o nel corso del procedimento, l'organismo può sostituire il mediatore con un altro di pari esperienza.
7. Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti nel corso del procedimento
- a. Il mediatore civile deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nell'esercizio delle sue funzioni, nei confronti dei suoi colleghi, delle parti, degli avvocati o di terzi
- b. I rapporti tra mediatori civili, conciliatori, parti, avvocati e consulenti tecnici devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
8. Gestione del procedimento e poteri del mediatore.
- a. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
- b. Il mediatore ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati e di convocare personalmente le parti.
- c. Possono considerarsi di particolare complessità i procedimenti con almeno quattro udienze.

ART. 6 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore si riserva il diritto di non predisporre alcuna proposta quando:
- a. una parte non lo consente
- b. non è prevista nella clausola contrattuale
- c. nei casi di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti
- d. nei casi in cui ritenga di non avere elementi sufficienti
- e. in ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

ART. 7 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La mediazione si considera conclusa quando:
- a. le parti hanno conciliato la controversia.
- b. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite.
- c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore civile diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.
4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle spese di mediazione a carico di ciascuna parte, per le quali le stesse sono responsabili in solido nei confronti dell'organismo.
5. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 8 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di ARBI-MEDIA non possono riferire a terzi informazioni o fatti appresi nel corso del procedimento di mediazione, o comunque testimoniare o produrre elementi di prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona ammessi al procedimento, gli avvocati ed eventuali consulenti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura sulle dichiarazioni rese di una parte nei confronti dell'altra.
4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi o sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso o esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona o esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Arbi-Media si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, Arbi-Media non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali (username e password) personali.
6. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.
7. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo.
 - b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
 - c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di mediazione.
 - d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario.
 - e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni.
 - f. la determinazione del valore della controversia, la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante.
 - g. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
 - h. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia.
 - i. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

1. Arbi-media non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti:
 - a. alla mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.
 - b. all'imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
 - c. In entrambi i casi le uniche responsabili sono le parti interessate.
 - d. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza⁴ o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ART. 10 MODALITÀ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. Previo pagamento anticipato delle spese vive previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell'Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.
2. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
3. L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.arbimedia.it, previa registrazione.
4. A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.

ART. 11 INDENNITÀ

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le spese di mediazione dovute da ciascuna parte sono calcolate sul valore della controversia indicato nell'istanza o eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro (tabella di calcolo allegata al presente Regolamento).

ART. 12 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Con l'accettazione del presente regolamento di procedura le parti costituite e i loro avvocati si conformano alle leggi, ai decreti, ai regolamenti ministeriali in vigore in Italia.